



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)

Via Cesare Civello, n. 62
90010 - Campofelice di Roccella - <http://www.comune.campofelicediroccella.pa.it> - Tel. 0921/939111
Fax 0921/428091

ORDINANZA SINDACALE N° 22 /2018

OGGETTO: Autorizzazione ex artt. 21 e 26 del D.L.vo 285/92 e Ordinanza sulla circolazione stradale ex art. 5 c. 3° dello stesso D.L.vo 285/92 nella strada comunale "Viale San Francesco", in c.da "Piana Calzata", tratto compreso tra via Alliata e via S. Giovanni di Roccella.

IL SINDACO

- **Vista** la nota prot. n. FC/LC/19006/18 del 26/03/2018 della ditta "*Cefalù 20 Scarl*", pervenuta a questo Ente in data 27/03/2018 ed acclarata al prot. gen. al n. 6648 di richiesta di **chiusura temporanea** della strada comunale limitrofa alla sede ferroviaria (Viale San Francesco), tratto compreso tra via Alliata e via S. Giovanni di Roccella, per ivi avviare le attività di connessione e completamento dei canali idraulici denominati ID24 – ID25 - ID26;
- **Dato atto** che in relazione al cronoprogramma all'uopo presentato dalla ditta "*Cefalù 20 Scarl*", la durata dell'attività di cantiere nelle aree indicate nell'apposita planimetria è prevista per un periodo di **giorni quindici** circa e che la stessa ditta si è espressamente impegnata all'apposizione della cartellonistica di cantiere appropriata ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni;
- **Dato atto**, con riferimento alla realizzazione della connessione dei citati manufatti idraulici, che:
 - le modalità costruttive adottate garantiranno la completa tenuta idraulica dello stesso manufatto;
 - lo stesso sarà realizzato in modo adeguato allo stato dei luoghi per evitare il verificarsi di fenomeni di straripamento e/o otturazione;
- **Ritenuto** dover provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale, ai sensi dell'art.5, comma 3° del vigente codice della strada, approvato con D.L.vo 285/92 e s.m.i., al fine di consentire l'accesso al cantiere anche con mezzi pesanti;
- **Visto** l'art. 107 del d.lgs 18/08/2000 n. 267;
- **Visti** gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonché gli artt.30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche;
- **Preso atto** di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26/09/2002, recante il disciplinare tecnico

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

- **Ritenuto** di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;

ORDINA

La chiusura temporanea, dal **03/04/2018** al **19/04/2018**, della strada comunale limitrofa alla sede ferroviaria (Viale San Francesco), compresa tra la via Alliata e la via S. Giovanni di Roccella, al fine di consentire la realizzazione delle opere di connessione e completamento dei manufatti idraulici, denominati ID24 – ID25 - ID26;

In detto periodo di chiusura al transito dovrà essere comunque assicurato l'accesso alle proprietà frontiste alla predetta sede viaria (*Viale San Francesco – tratto tra via Alliata e via S. Giovanni di Roccella*);

Sempre in detto periodo di chiusura, il traffico veicolare sarà deviato come indicato nell'apposito elaborato grafico presentato, onerando la ditta richiedente di apporre la cartellonistica stradale occorrente atta a garantire la circolazione veicolare in assoluta sicurezza;

l'adozione da parte della ditta "*Cefalù 20 Scarl*", dei seguenti provvedimenti e prescrizioni:

- a) L'area dei lavori dovrà essere delimitata con barriere rigide regolamentari munite di pannello bicolore riflettente alle testate;
- b) Obbligo di posizionamento di apposita segnaletica verticale in conformità alle specifiche norme del Codice della Strada e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002, atta a segnalare i lavori in corso e gli eventuali ostacoli alla circolazione;
- c) Obbligo di provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
- d) Obbligo di provvedere alla manutenzione, pulizia e cura, con mezzi idonei, del Viale Cefalù per tutta la durata dei lavori (*riparazione buche e sconnessioni con materiali appropriati*) ed a ripristinare, a fine lavori, in modo definitivo (*con asfalti per strato di collegamento tipo binder chiusi e d'usura*) i tratti di strada di detto viale maggiormente deteriorati, onde assicurare il normale transito veicolare nell'intera sede viaria che costeggia la linea ferroviaria, lato valle;
- e) Obbligo di riapertura, a lavori ultimati e comunque a far data dal 20/04/2018, del traffico veicolare su Viale San Francesco, tratto compreso tra la Via Alliata e via S. Giovanni di Roccella, con conseguente ripristino della segnaletica stradale.

La ditta "*Cefalù 20 Scarl*" è penalmente e civilmente responsabile di qualsiasi danno derivante dall'esecuzione dei lavori in questione;

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga trasmessa all'ufficio di Polizia Municipale ed al Comando della locale Stazione dei Carabinieri per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. L.vo 285/1992;
- Che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e venga notificata alla ditta "Cefalù 20 Scarl", e per esso al Geom. Luca Cenni, nato a Roma il 22/08/1963, in qualità di Tecnico Responsabile rapporti con Enti Terzi.

AVVERTE

- Che la presente Ordinanza è rilasciata salvo i diritti dei terzi ed i poteri spettanti ad altre Autorità;
- Che la presente Ordinanza oltre a tutto quanto sopra, potrà essere modificata od eventualmente revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- Che avverso la presente Ordinanza, in forza dell'art.37, comma 3° del vigente codice della strada e con le formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice, approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al soggetto competente; E' altresì ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni e al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni.

E' fatto obbligo a chiunque osservarla e farla osservare.

Campofelice di Roccella Li 19/04/2018

IL SINDACO
(R. Massima Battaglia)





